IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Antonio Gambaro — Presidente (Relatore)
- Prof. Antonella Sciarrone Alibrandi — Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Emanuele Lucchini Guastalla — Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dr. Mario Blandini — Membro designato dal Conciliatore Bancario
- Dr. Anna Bartolini — Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 12 gennaio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

Il 30 marzo 2009 i ricorrenti, titolari di un conto corrente, hanno presentato un reclamo alla banca per contestare l'addebito di interessi passivi, conseguenti alla valuta retroattiva applicata a diverse disposizioni di bonifico, effettuate tramite Home Banking.

In data 9 dicembre 2009 sono pervenute le controdeduzioni, con le quali l'intermediario pur riepilogando le proprie ragioni, ha reso noto di aver provveduto, ***"per ragioni di opportunità relazionale ed economia di procedimento",*** a ricomporre la vertenza, perfezionando in data 27/11/2009 l'accordo transattivo sottoscritto dai ricorrenti (copia del documento accluso alle controdeduzioni). Con tale accordo: la banca si è impegnata a retrocedere ai ricorrenti la somma di € 524,12, corrispondente agli interessi passivi e alle spese di scopertura del conto, pari a € 484,12, maggiorata - su specifica richiesta dei clienti - di € 40,00, a titolo di rimborso spese per il ricorso all'Abf; i clienti hanno dichiarato di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa e/o diritto derivanti dalle circostanze del reclamo (cfr. sezione "Integrazioni documentali pervenute").

In relazione a quanto sopra, l'intermediario ha avanzato istanza affinché il collegio dichiari ***"l'intervenuta cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento"***.

Come è noto a differenza della rinuncia agli atti del giudizio - atto processuale indipendente dalle cause e dalle finalità, che produce l'effetto tipico di estinguere la fase processuale, nella quale interviene - la transazione, atto stragiudiziale di definizione della lite, non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, ma sul contendere (ex plurimis Cass. 23.4.1999, n. 4035; Cass. 27.2.1998, n. 2197).

P. Q. M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO